

O.d.G. del 23/11/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1

Deliberazione n. /

del 23 novembre 2021

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE, DELLA DURATA DI 18 MESI, CON IL SIG. PATAVIA ROBERTO, IMPIEGATO NELLE MANSIONI DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO, PARAMETRO 140 EX CCNL 2000, IN SENO ALLA RIPARTIZIONE INFORMATICA: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

ALL. 1) NOTA N. 1621 DEL 19 NOVEMBRE 2021, A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE F.F., DOTT. PIETRO CARALLO;

ALL. 2) NOTA LAVORINT DEL 22 NOVEMBRE prot. az. n. 21.756;

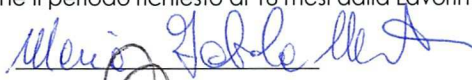
ALL. 3) NOTA LAVORINT DEL 22 NOVEMBRE prot. az. n. 21.777;

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n. 106, adottata nella seduta del 21 settembre scorso, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di prorogare i contratti di somministrazione a termine in essere con alcuni lavoratori, tra cui il Sig. Patavia Roberto, impiegato nelle mansioni di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000, in seno al settore informatico, con scadenza del termine al 30 novembre 2021;
- in previsione della scadenza contrattuale e della impossibilità di prorogare ulteriormente il contratto con il sopra citato lavoratore, stante il compimento della durata massima di 24 mesi, con l'allegata nota del 19 novembre 2021, prot. az. 1621 (**All. 1**), è stato chiesto alla Società Lavorint di fornire eventuali possibili soluzioni per continuare ad utilizzare il lavoratore in questione, sempre con contratto a tempo determinato, avendone già appurato la sua competenza e professionalità;
- con note del 22 novembre 2021 (rispettivamente prot. az. nn. 21.756 e 21.777), che si allegano in copia (**All. 2 e 3**), la Società ha rappresentato preliminarmente di essere disponibile a contrattualizzare, a tempo indeterminato, il Sig. Patavia, per avviarlo successivamente in missione presso l'AMAT. In particolare, la Lavorint propone la sottoscrizione di un contratto di somministrazione a termine della durata di 18 mesi, con le relative clausole di outplacement (pari ad € 6.000,00 di penale nel caso di recesso anticipato rispetto ai 18 mesi prefissati). Tenuto conto che il lavoratore dal 1° dicembre 2021 verrebbe assunto a tempo indeterminato dalla Lavorint, secondo la disciplina vigente lo stesso può essere impiegato in "missione a tempo determinato" anche per periodi superiori a 24 mesi senza che ciò comporti, in capo all'AMAT S.p.A., la penalizzazione della trasformazione forzata del contratto in rapporto a tempo indeterminato (vedi art. 31 del Decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 146/2021);
- si osserva, al riguardo, che con deliberazione n. 121, adottata nella seduta del 28 ottobre u.s., a seguito delle modifiche a stralcio apportate alla Pianta organica aziendale, in seno alla Ripartizione "Informatica Statistica ed Innovazione" è stata prevista l'istituzione di n. 2 postazioni nel profilo professionale di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140, in sostituzione dell'originaria ed unica figura dello Specialista amministrativo. Ciò in considerazione del fatto che le attività di carattere informatico ormai sono di carattere trasversale rispetto a tutte le realtà operative aziendali, a seguito dei programmi e dei software utilizzati per la gestione delle incombenze quotidiane, e che, conseguentemente, occorre disporre necessariamente di un congruo numero di addetti che operano sotto le direttive del Capo Ripartizione;
- nella medesima seduta del 28 ottobre scorso, a seguito della modifica dell'art. 9 del Regolamento per le progressioni di carriera (vedi all'uopo deliberazione n. 122), con proroga fino al 31 dicembre 2022 della norma di prima applicazione, in fase di approvazione del nuovo Piano del fabbisogno relativo al triennio 2021-2023 (vedi all'uopo deliberazione n. 123) è stato previsto che, per la copertura definitiva delle sopra citate posizioni organiche, allo stato vacanti, dovrà essere indetta preliminarmente una selezione riservata interamente al personale interno, a cui dovrà fare seguito una selezione pubblica nel caso di mancata copertura delle postazioni messe a concorso tramite detta preliminare procedura interna;
- alla luce di quanto sopra, si propone di sottoscrivere il contratto di somministrazione a termine con la Lavorint, tenuto conto dei tempi richiesti per l'espletamento delle richiamate procedure selettive. Inoltre, da una verifica preliminare dei dati conservati nell'archivio informatico del personale, è emerso che, in relazione alla specificità del titolo di studio ed alla anzianità di servizio

richiesta nel profilo professionale inferiore di Operatore di ufficio, soltanto un dipendente è in possesso dei requisiti richiesti dal vigente Regolamento per le progressioni di carriera per partecipare alla relativa selezione. Pertanto, anche qualora una posizione dovesse essere coperta facendo ricorso alle professionalità interne, resterà comunque vacante la seconda postazione, per la quale, quindi, dovrà essere indetta apposita selezione pubblica. In tale caso, occorre stimare i tempi per l'approvazione del bando ed la relativa pubblicazione ed inoltre, tenuto conto che per accedere alla selezione sarà previsto come titolo di studio il diploma di scuola media superiore (pur se specifico in relazione alle competenze richieste), si potrebbe ipotizzare la presentazione di un rilevante numero di candidature, con la necessità di dover ricorrere alla fase della preselezione, secondo le previsioni del vigente Regolamento per il reclutamento del personale. Di conseguenza, ciò allungherebbe i tempi di conclusione delle operazioni concorsuali, a cui occorrerà aggiungere, altresì, i tempi necessari per completare l'iter di accertamento dei requisiti del vincitore/trice. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità del settore informatico, si ritiene che il periodo richiesto di 18 mesi dalla Lavorint possa essere ritenuto congruo.

Il Direttore Amministrativo f.f.




Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto aziendale;
- vista la vigente Pianta organica;
- visto il vigente Regolamento per le progressioni di carriera ed il Piano del fabbisogno relativo al triennio 2021-2023;
- visti gli atti allegati;
- ritenuto di poter condividere la proposta così formulata;
- a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione che precede, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e trascritto, e, conseguentemente, autorizzare la sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro con la Lavorint per l'utilizzo, a tempo determinato, per la durata di 18 mesi (a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al 31 maggio 2023) del lavoratore Patavia Roberto, nei termini proposti dalla Società, con impiego nelle mansioni riconducibili al profilo professionale di Operatore qualificato di ufficio, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000, in seno alla Ripartizione informatica.
- 2) di fornire adeguata informativa alle OO.SS., nei termini dell'A.N. del 28/11/2015.



Taranto,

Spett. Lavorint SPA sede di Taranto

Alla C.A. Dott.ssa Pintucci

gaplavorint_spa@pec.it

Oggetto: richiesta informazioni.

Si scrive la presente al fine di comunicare che in data 30 novembre 2021 scadrà il contratto in somministrazione a termine con il Sig. Roberto Patavia, impiegato come operatore qualificato d'ufficio in seno all'area informatica, con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri.

Si rappresenta che tale contratto non è prorogabile, stante il compimento dei ventiquattro mesi.

Stante la necessità aziendale di mantenere la figura professionale in questione, si chiede di fornire eventuali possibili soluzioni che consentano alla Società di poter continuare ad utilizzare, sempre con contratto a termine, il lavoratore in questione.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

1

Oggetto: I: Fwd: Fwd: Fwd: richiesta informazioni AMAT
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 22/11/2021, 14.42
A: <amat@amat.ta.it>

Da: gaplavorint_spa@pec.it [mailto:gaplavorint_spa@pec.it]
Inviato: lunedì 22 novembre 2021 13:02
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
Cc: bari@lavorint.it; taranto@lavorint.it
Oggetto: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: richiesta informazioni AMAT

Spett.le AMAT SpA

c.a. dott. Pietro Carallo

In riferimento alla Vs del 19/11/2021, avente ad oggetto "richiesta di informazioni AMAT", nella quale si evince la necessità di mantenere nel Vs. organico una figura professionale, in somministrazione, con contratto in scadenza al 30/11/2021 e non più prorogabile a tempo determinato per il raggiungimento dei 24 mesi - stante la necessità rappresentata - Vi proponiamo la stabilizzazione del nostro dipendente in questione, Sig Patavia Roberto, a fronte di un nuovo contratto di fornitura della durata minima di 18 mesi con le relative clausole otp.

Allegiamo, a tal fine, la ns. proposta commerciale con l'utilizzatore AMAT Spa da valutare in occasione del Vs. prossimo CdA.

Nell'attesa di un Vs riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.

Lavorint Spa

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: richiesta informazioni
Data: Fri, 19 Nov 2021 11:24:49 +0100 (CET)
Mittente: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>
Rispondi-a: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>
A: gaplavorint_spa@pec.it

Buongiorno, invio in allegato nota di richiesta informazioni a firma del Direttore Generale.

Distinti saluti.

Dott.ssa Sandra Melillo

Ufficio Retribuzioni e Personale

— Allegati: —

prot_21621_del_19_11_2021_sharp@amatmail.net_20211119_10392 296 kB
5 (1).pdf

Contratto di sommin AMAT SPA - rif stabilizzazione Patavia R.pdf

2,2 MB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0021756/2021 del 22/11/2021 15:04:58

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO n° 21/3318/BAI
(art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.)

01/12/2021

UTILIZZATORE			
DENOMINAZIONE	AMAT SPA		
INDIRIZZO	Via Cesare Battisti 657		
CITTA'	74100	TARANTO	TA
CODICE FISCALE / P.IVA	00146330733	00146330733	
POSIZIONE INAIL	71040671		
SEDE AMMINISTRATIVA	74100	TARANTO	TA
	Via Cesare Battisti 657		
INOLTRO FATTURA	74100	TARANTO	TA
	Via Cesare Battisti 657		
REFERENTE DEL DIP.	DOTT NICOLA CARRIERI - (PERSONALE)		
REFERENTE AZIENDA	DOTT NICOLA CARRIERI		
LEGALE RAPPRESENTANTE	AVV GIORGIA GIRA		
RESP SICUREZZA (RSPP)	ING ANGELO DE GREGORIO		

SOMMINISTRATORE	
LAVORINT SPA con socio unico	
Via Pergolesi 8 20124 MILANO (MI)	
Amm.ne: Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano	
C.F./P. IVA 06961760722	
Agenzia per il lavoro Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012 Cap. Soc. 1449000 € i.v.	
FILIALE COMMERCIALE 70124 BARI (BA) - Via Nicola De Gemmis, 50	
Referente: Tel.: 080 5289082 - Fax: 080 5219643 www.lavorint.it - bari@lavorint.it	

CARATTERISTICHE SOMMINISTRAZIONE

ORARIO DI LAVORO						
FULL TIME ☒ PART TIME ☐ TURNI ☐						
Giorno	Iniz. m.	Fin. m.	Iniz. p.	Fin. p.	Ore lav.	
Lun.	09:00	17:00			8:00	
Ma.	09:00	17:00			8:00	
Mer.	09:00	17:00			8:00	
Gio.	09:00	17:00			8:00	
Ven.	09:00	16:00			7:00	
Sab.						
Dom.						

TOTALE ORE SETTIMANALI 39:00
L'orario così esposto può essere soggetto a modifiche di settimana in settimana, in ragione delle necessità di reparto, fermo restando comunque un orario di lavoro su base mensile non inferiore.

N° DIPENDENTI RICHIESTI	1
MANSIONE	Operatore qualificato d'ufficio
DATA INIZIO	01/12/2021
DATA FINE	31/05/2022
LUOGO DI LAVORO	Via Cesare Battisti, 657 - 74100 - TARANTO (TA) Ovvero altra unità locale facente parte della struttura organizzativa; nel rispetto delle norme e regolamenti del rapporto di lavoro.
ESIGENZE DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Art. 19c.1 D.Lgs. 81/15):	
Requisito non richiesto: lavoratore assunto a tempo indeterminato	

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE (art. 33, comma 1, lett. e) ed f) D.Lgs. n. 81/2015)			
CCNL di Categoria: Assosomm 15 10 2019			
CLASSIFICAZIONE ART. 27 CCNL 15 10 19 A ☐ B ☒ C ☐			
CCNL DI RIFERIMENTO Autoferrotranvieri - Operai -divisore 169 (Aggiornato al 01/10/2017)			
N°MENSILITA'	14	PERIODO DI PROVA	
QUALIFICA	IMPIEGATO	INQUADRAMENTO	140
RETRIBUZIONE			
Minimo salariale	C. 886,22		
C.A.U.	C. 37,03		
Contingenza	C. 533,58		
E.D.R.	C. 41,32		
Ind. sost. mensa	C. 16,53		
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE C. 1.514,68			
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE		SI ☐ NO ☒	
ACCORDO INTEGRATIVO		Valore mensile	Da ripartire per
SERVIZIO MENSA	SI ☐ NO ☐	€.	
TRATTENUTA AL DIPENDENTE	SI ☐ NO ☐	€.	
BUONI PASTO/TICKETS	SI ☐ NO ☒	€.	(Giorno lav. > 4 ore)
Lavorint ☐		CLIENTE ☐	

CORRISPETTIVO CONVENUTO	
Ora ordinaria	C. 17,77 /H
Ora straordinaria diurna	C. 17,77 /H
Ora straordinaria extra	C. 19,55 /H
Turno diurno	C. 17,77 /H
Notturno / festivo	C. 19,55 /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
IVA: IVA 22%	
VOCI FATTURATE A PARTE:	
Ulteriori costi relativi ad erogazioni ai lavoratori, anche cessati, di premi, indennità, una tantum saranno addebitati applicando sul costo sostenuto da Lavorint SpA un moltiplicatore fisso pari a 1,15. In relazione alla gestione di eventuali rimborsi chilometrici, note spese ed indennità di trasferta, gli importi autorizzati verranno fatturati al costo, con riserva della facoltà di addebitare un importo a titolo di rimborso spese amministrative pari al 5% del costo sostenuto da Lavorint S.p.A.	
L'incremento dei ratei conseguente all'utilizzo di ferie o permessi retribuiti in corso di contratto, genera un rimborso pari a euro 4,25 per ora usufruita	
PAGAMENTI CODICE UNIVOCO/PEC PER FATTURA ELETTRONICA amat@pec.amat.ta.it 5WKJP7T	
FATTURAZIONE MENSILE	
COORDINATE BANCARIE	BANCA ABI CAB
Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split Lavorint S.p.A. con Socio unico	

1. Richiesta dell'Utilizzatore e dati del contratto: - Manleva: L'Utilizzatore ha richiesto al Somministratore la fornitura di personale a tempo determinato nei termini previsti dal D.lgs. n. 81/2015. Gli elementi del contratto fondati su caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale dell'Utilizzatore, ed in particolare quelli afferenti a 1) inquadramento, trattamento economico e normativo del lavoratore in relazione ai lavoratori comparabili all'Utilizzatore; 2) informazioni relative alla sicurezza indicate nel mod. C-010, allegato al presente contratto 3) dichiarazione di non trovarsi in un'ipotesi di divieto o limitazione al ricorso alla somministrazione ai sensi dell'art. 2, che segue; 4) comunicazione in merito alla necessità - o meno - di indicazione di una delle condizioni di cui all'art. 19 c.1 D.Lgs. 81/15 anche ai sensi dell'art. 2, comma 1ter DL 87/18) ed ove occorra dettagliata descrizione della medesima, corrispondono a quanto comunicato dall'Utilizzatore, che espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza o incompiutezza di tali informazioni. La manleva trova applicazione anche per le comunicazioni - successive alla stipula del presente contratto - di variazione degli elementi sopra elencati.

2. Limitazioni previste: L'Utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto o limitazione al ricorso al lavoro in somministrazione, previste dal D.lgs. n. 81/2015 o dalle norme dei contratti collettivi applicati in azienda, con espresso riferimento anche agli eventuali limiti al ricorso alla somministrazione previsti dall'applicabile contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015.

2bis. Esecuzione del servizio: L'invio in missione del dipendente è subordinato alla contrattualizzazione del medesimo da parte di Lavorint, che potrà avvenire solo a fronte della sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte dell'Utilizzatore. Durante tutto il periodo di missione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione del lavoratore è riservato all'Utilizzatore, l'Utilizzatore risponde direttamente ed in via esclusiva - senza alcun diritto di regresso nei confronti del Somministratore - dei danni eventualmente causati a terzi o allo stesso Utilizzatore dal lavoratore in missione.

3. Periodo di prova: Durante il periodo di prova (indicato nel primo foglio del presente contratto) l'Utilizzatore può recedere dal contratto per mancato superamento della prova da parte del lavoratore in missione, comunicandolo formalmente al Somministratore con la dovuta tempestività. Superato il periodo di prova, il rifiuto di ricevere le prestazioni del dipendente in missione (sino alla pattuita scadenza) non libera in alcun modo dalle obbligazioni scaturite dal presente contratto l'Utilizzatore, che sarà tenuto all'integrale riconoscimento del corrispettivo originariamente pattuito, calcolato sulla base dell'orario normale contrattualmente previsto.

4. Trattamento economico del dipendente: Il trattamento economico e normativo dovuto da Lavorint S.p.A. al lavoratore è quello previsto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 e dal CCNL delle imprese somministratrici aderenti ad Assolavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore ha comunicato i dati di inquadramento retributivi, previdenziali ed assicurativi applicati nell'azienda riguardo alla mansione richiesta così come riportati nella pagina 1 del presente contratto.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare, non appena ne sia venuta a conoscenza, eventuali variazioni dei dati comunicati intervenute successivamente alla stipula del presente contratto.

5. Lavoro straordinario - orario di lavoro: Il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore si impegna ad esercitare il potere direttivo e di controllo sui lavoratori in missione, che gli è riservato, nel pieno rispetto dei vincoli normativi e di contrattazione collettiva applicabili (in particolare in relazione al rispetto della disciplina in punto di orario di lavoro, pause e riposi di cui al D.lgs. n. 66/2003).

6. Retribuzione del dipendente: Lavorint S.p.A. si obbliga nei confronti dell'Utilizzatore - purché in regola con i pagamenti - a corrispondere direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali.

Al fine di consentire il corretto e tempestivo conteggio delle spettanze del dipendente in missione, l'Utilizzatore comunica a mezzo posta elettronica il foglio presenze del mese, nonché le eventuali altre voci da inserire a prospetto paga (a titolo esemplificativo: rimborsi spese, rimborsi chilometrici, indennità, etc.) entro il primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. A tal fine l'Utilizzatore dovrà utilizzare la modalità concordata con il somministratore, tramite la compilazione del modello C-PRÉS o l'utilizzo della piattaforma MyLavorint. Deve in ogni caso essere espressamente indicata la natura delle eventuali assenze (ferie, permessi, etc.). Ove ciò non avvenga fa fede il foglio presenze trasmesso dal lavoratore. Ove non vi sia alcuna qualificazione dell'assenza (nemmeno da parte del lavoratore) questa è considerata permesso non retribuito. Ove vi siano discrepanze con il riepilogo del lavoratore, saranno riconosciute esclusivamente le ore non contestate.

In caso di mancata o ritardata trasmissione delle presenze, l'Utilizzatore autorizza sin d'ora il Somministratore a procedere al conteggio - e conseguente fatturazione - sulla base delle presenze eventualmente comunicate dal dipendente in missione o - in mancanza - sulla base del normale orario di lavoro contrattualmente previsto.

L'Utilizzatore garantisce la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite, espressamente manlevando il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni (a titolo meramente esemplificativo conseguenti a richieste di differenze retributive da parte del lavoratore e/o a determinazione dell'impossibile previdenziale). Fermo restando la risarcibilità del maggior danno, l'accertamento dell'inesattezza della comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa gli elementi retributivi, così come delle informazioni di cui al presente articolo, con valori difformi da quelli spettanti al lavoratore, comporterà l'adeguamento automatico della tariffa di fatturazione e l'applicazione di una penale di € 50 per ogni mensilità da rettificare e per ciascun lavoratore, a copertura dei relativi costi amministrativi.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 l'Utilizzatore si è obbligato in solido con il Somministratore per il pagamento al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contenuti previdenziali, salvo il diritto di rivalsa.

7. Attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore che intenda attivare una ammortizzatore sociale deve darne immediata comunicazione al Somministratore e rendere prontamente disponibile ogni documento richiesto ai fini della corretta attivazione e rendicontazione del trattamento di integrazione salariale riservato ai somministrati. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti, l'Utilizzatore corrisponderà al Somministratore la somma di € 250 per ciascun mese di ricorso all'ammortizzatore. Il Somministratore fatturerà all'Utilizzatore l'intero costo sostenuto per anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori somministrati. Una volta rendicontato l'ammortizzatore e ricevuto il rimborso da Forma.Temp., il Somministratore trasferirà all'Utilizzatore quanto ottenuto a titolo di rimborso. Gli importi non rimborsati restano ad esclusivo carico dell'Utilizzatore. In caso di ritardata o mancata comunicazione ed in tutti gli altri casi di impossibilità di accesso del lavoratore al trattamento integrativo, l'Utilizzatore è obbligato - indipendentemente dall'effettivo utilizzo del lavoratore - a riconoscere il corrispettivo pattuito e calcolato - ove occorra - sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. La medesima disciplina si applica in caso di intervento della Cassa Edile per sospensione dei lavori dovute al maltempo.

8. Proroga del contratto - rinnovi: Il contratto è prorogabile, per atto scritto, per il numero di volte e per il periodo previsti dal vigente CCNL di categoria. Qualora si applichi l'aumento progressivo del contributo Naspi previsto per i rinnovi dei contratti a termine, il relativo costo sarà fatturato a parte, senza applicazione di alcun margine.

9. Esercizio del potere disciplinare: Il potere disciplinare sul lavoratore è esercitato dal Somministratore ai sensi dell'art. 35, comma 6 del D.lgs. n. 81/2015 in base agli elementi forniti tempestivamente dall'Utilizzatore, nel rispetto dell'art. 7 Legge 300/1970. Qualora il lavoratore fornisca giustificazioni, l'Utilizzatore è tenuto a prender posizione in ordine alle medesime nei termini imposti dall'art. 52 del vigente CCNL di categoria. La mancata o tardiva presa di posizione equivalgono a formale richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare.

10. Informazioni sulla sicurezza e rischi per il lavoratore: Fermo ogni altro obbligo su di esso gravante, l'Utilizzatore si impegna, ai sensi dell'art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 81/2015, a formare e informare il lavoratore sui rischi in generale nonché a fornirgli ed addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie. Tale formazione deve avvenire all'inizio dell'utilizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo della attività lavorativa. Lavorint comunica al lavoratore, sulla base delle informazioni fornite dall'Utilizzatore, il nome del RSPP dell'Utilizzatore. Ove sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria - comunque a carico dell'Utilizzatore - al termine della missione l'Utilizzatore cura che il medico competente consegni copia della cartella sanitaria al dipendente.

Le informazioni di cui all'art. 33, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 sono dichiarate dall'Utilizzatore sul Modello C-010, allegato al presente contratto per costituire parte integrante. Copia della dichiarazione, ai sensi di legge, sarà consegnata al lavoratore interessato. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa richieda l'utilizzo da parte del prestatore di lavoro di dispositivi di protezione individuale, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, gli stessi saranno forniti dall'Utilizzatore con costi relativi a carico del medesimo.

11. Valutazione dei rischi: L'Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 ed art. 28 D.lgs. 81/08 e successive modificazioni e disposizioni ed è sì dichiara disponibile ad esibire a Lavorint S.p.A. il documento in questione.

12. Infortuni e malattie: L'Utilizzatore si impegna a comunicare in giornata ed in modalità tracciabile gli eventi infortunistici occorsi ai lavoratori in missione mediante il modulo denominato "Richiesta dati infortunio" compilato in ogni sua parte. L'Utilizzatore espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dal mancato o ritardato invio del modulo, nonché di inesattezza dei dati forniti.

Ciascuna della parti cura la comunicazione - con la dovuta immediatezza - all'altra parte di ogni informazione relativa ad assenze per malattia (eventuali continuazioni, riprese dell'attività, etc.) del lavoratore.

13. Contratto per sostituzione: Il Contratto con il dipendente ha termine effettivo al rientro in servizio della persona sostituita o alla sua eventuale cessazione, ovvero alla scadenza concordata, se antecedente.

13bis - Lavoratrici Madri: Nel caso di astensione dal lavoro della lavoratrice madre, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore le somme da questo erogate a titolo di integrazione della relativa indennità. L'Utilizzatore si impegna inoltre a consentire alle lavoratrici madri, che rientrino da periodi di astensione che abbiano avuto inizio in corso di missione, l'esercizio del diritto di precedenza previsto dall'art. 15, comma 1, del vigente CCNL di categoria.

14. Obbligo al rimborso dei costi sostenuti: Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Lavorint S.p.A., con le modalità e termini stabiliti, tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi effettivamente sostenuti in favore del lavoratore, unitamente alle competenze per il servizio prestato e concordato tra le parti. L'obbligo di rimborso si applica per tutta la durata del contratto, anche ove - per qualsiasi motivo - l'Utilizzatore non abbia potuto fruire della prestazione del lavoratore.

In caso di variazioni del costo del lavoro determinate da rinnovi contrattuali o novelle legislative e/o regolamentari intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto, ovvero dal successivo riconoscimento di elementi della retribuzione mai comunicati dall'Utilizzatore ai sensi dell'art. 4, che precede, le tariffe sono automaticamente adeguate - fermo il margine percentuale d'agenzia - al costo del lavoro.

Relativamente all'incremento ratei della retribuzione differita (mensilità aggiuntive, TFR, ferie ecc.) si stabilisce che, in caso di aumenti retributivi, la componente rivalutata è addebitata nella fattura del mese in cui avviene la maturazione.

L'Utilizzatore si obbliga altresì a rimborsare al Somministratore tutti i costi amministrativi da questo sostenuti per la corretta formalizzazione del rapporto con il lavoratore, in quanto derivanti da adempimenti posti a carico del datore di lavoro da norme di legge o di contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo: acquisizione di certificati e attestazioni richiesti per la mansione, ovvero di altra documentazione in bollo, etc.).

Nel caso di successiva revoca o non riconoscimento di agevolazioni contrattuali o contributive applicate nel contratto di assunzione, ovvero di proroga o rinnovo del contratto oltre il periodo massimo di riconoscimento di tali agevolazioni, l'Utilizzatore si impegna a rimborsare al Somministratore il maggior costo del dipendente - fermo il margine percentuale d'agenzia.

15. Fatturazione e quotazione del servizio: La fatturazione avviene con periodicità mensile con fatture convenzionalmente emesse l'ultimo giorno del mese cui si riferiscono sulla base delle ore lavorate comunicate dall'Utilizzatore ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, che precede ovvero calcolate secondo il criterio di cui al comma 3 del medesimo articolo. La ritardata comunicazione delle presenze potrà comportare il differimento dell'emissione della fattura. La componente riguardante il servizio prestato è soggetta ad aggiornamento annuale in misura pari al tasso di svalutazione ISTAT.

L'Utilizzatore riconosce il rimborso una tantum dei costi di attivazione del contratto di fornitura nella misura di € 80, in unica soluzione, con la prima fattura del contratto. Contratti di durata a consuntivo inferiore a 80 ore: oltre il rimborso una tantum, sono addebitati costi gestionali dipendente nella misura di € 200 per ogni lavoratore somministrato. Spese elaborazione cedolino € 0,00 cad.

16. Pagamenti e cedibilità del credito: I termini di pagamento sono indicati nel primo foglio del presente contratto. In caso di ritardo della comunicazione delle presenze del mese (ai sensi dell'art. 6, c. 2) i termini concordati sono ridotti di 30 gg. In caso di ritardato pagamento, anche ai sensi del D.lg. 231/2002, l'Utilizzatore riconosce il tasso di interesse di mora su base annua, per mese o frazione, oltre al rimborso di costi e spese di incasso (convenzionalmente stabiliti in euro 10,50 per ritorno RIBA e euro 2,75 per costi amministrativi), imputati mensilmente sulle fatture di successiva emissione. Ai sensi degli art. 1193 e 1194 c.c., il debitore rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma art. 1193; è quindi stabilito che il ritardato pagamento è imputato prima a interessi, spese e alla prestazione del servizio, quindi al rimborso del costo del dipendente effettivamente sostenuto. L'Utilizzatore riconosce la cedibilità del credito ai sensi dell'articolo 1260 c.c..

17. Inopponibilità delle eccezioni al fine di ritardare i pagamenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del codice civile, l'Utilizzatore non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi come sopra indicati. Tale limitazione comprende sia le eccezioni in senso tecnico, sia le domande riconvenzionali; a titolo esemplificativo, quindi, è precluso all'Utilizzatore opporre le eccezioni di cui agli articoli 1460 e 1461 del codice civile, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di evitare o ritardare il pagamento. La limitazione si estende inoltre, per espressa volontà delle parti, alle azioni giudiziali ed ai rimedi stragiudiziali per l'inadempimento o inesatto adempimento.

18. Contestazioni eventuali: Ogni rilievo e/o contestazione relativa alla fattura dovrà essere formulata per iscritto, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento della fattura, pena la decadenza.

19. Inadempimento dell'Utilizzatore - Clausola risolutiva espressa. In caso di ritardato pagamento che si protragga per oltre 20 (venti) giorni, oltre a pretendere la corresponsione degli interessi di mora come previsto dall'articolo 16, che precede, il Somministratore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta nella quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Il Somministratore potrà inoltre risolvere il contratto con effetto immediato in caso di inadempimento - da parte dell'Utilizzatore - dei propri obblighi in materia di sicurezza del lavoratore in missione. In tali casi, dalla data di ricevimento della comunicazione, il Somministratore interromperà la fornitura di prestazioni lavorative, e l'Utilizzatore sarà comunque obbligato a corrispondere, a titolo di penale, una somma corrispondente al fatturato non realizzato dal Somministratore in conseguenza della risoluzione del contratto, maggiorata del 50%.

19bis. Recesso: non è consentito il recesso ante tempus dal contratto di somministrazione a tempo determinato. In caso di stabilizzazione del lavoratore è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle condizioni particolari allegate al presente contratto.

20. Garanzie del Somministratore circa il pagamento del dipendente: Lavorint S.p.A. ha provveduto alla stipula di garanzia fidejussoria pari al 5% del fatturato dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. C) del D.lgs. 276/2003, con decorrenza 10/07/2021 presso la S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni.

21. Inadempimenti per cause di forza maggiore: Lavorint S.p.A. non sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando essi siano conseguenti a causa di forza maggiore o a qualsiasi evento ad essa non imputabile ed al di fuori del suo ragionevole controllo.

22. Impegno alla riservatezza: Lavorint S.p.A. si impegna, ed in tal senso informa e istruisce i propri dipendenti, a tenere riservate tutte le notizie ed i dati ad essa comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali dell'Utilizzatore.

22bis. Assunzione diretta del dipendente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, che precede, l'Utilizzatore è libero di assumere il dipendente al termine della missione, con il suo consenso. Nulla è dovuto a Lavorint per l'assunzione successiva ad un periodo di 300 ore lavorate. Nel caso il periodo sia inferiore, l'Utilizzatore riconosce a Lavorint, a titolo di rimborso per spese di ricerca e selezione sostenute, un corrispettivo pari al solo Mark Up delle ore lavorate mancanti a 300.

23. Foro competente: Qualsiasi controversia relativa al contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegati:
Mod. C-010 (da compilare, timbrare e firmare, in ogni caso);
Mod. C-004 (da timbrare sottoscrivere qualora sia pattuita la stabilizzazione del/i lavoratore/i)

L'Utilizzatore
Per delega del Legale rappresentante (timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-2 cc le parti, previa lettura e discussione delle norme tutte contenute nel presente contratto, dichiarano espressamente di accettare senza riserve alcune, avendone pienamente compreso il contenuto, le clausole di cui agli articoli nn 1 - 2 - 2bis - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13bis - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 19bis - 21 - 22bis e 23

Lavorint S.p.A. con Socio unico

DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN LAVORINT LEASING
(somministrazione a tempo determinato di lavoratori stabilizzati)

Riferimento: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. **21/3318/BAI** sottoscritto tra le parti **LAVORINT SPA con socio unico (Somministratore) e AMAT SPA (Utilizzatore)**

1. **Campo di applicazione:** Le presenti disposizioni integrano la disciplina prevista per il "Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato" qualora questo preveda l'invio in missione di lavoratori assunti dal Somministratore a tempo indeterminato.

2. **Decorso e Durata - Rinnovo tacito.** Il contratto di somministrazione ha una durata di 24 mesi a decorrere dall'effettivo invio in missione del dipendente stabilizzato. Alla scadenza, ove non intervenga disdetta nei termini previsti dal comma seguente, il contratto si intende rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi.

La parte che non intenda rinnovare il rapporto contrattuale deve inviare all'altra parte disdetta - a mezzo raccomandata a.r. o comunicazione di P.E.C. - almeno 120 giorni prima della scadenza. La disdetta tardiva è priva di effetti.

Qualora l'Utilizzatore non abbia corrisposto la somma eventualmente dovuta a titolo di "Contributo Outplacement" entro la scadenza del contratto, la disdetta è priva di effetti ed il contratto si intende tacitamente rinnovato.

3. **Recesso anticipato dell'Utilizzatore.** L'utilizzatore non può recedere dal contratto prima che esso abbia trovato esecuzione per almeno 12 mesi. Trascorso tale termine l'Utilizzatore - a condizione che non vi sia alcun ritardo nei pagamenti di crediti del Somministratore scaduti alla data della Comunicazione di Recesso - può recedere dal contratto comunicando al Somministratore (nelle forme previste per la disdetta) la propria volontà in tal senso.

Entro 15 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Recesso, il Somministratore invierà all'Utilizzatore fattura relativa all'importo da questi eventualmente dovuto a titolo di Contributo Outplacement (se ed in quanto dovuto ai sensi dell'articolo 5, che segue). L'Utilizzatore provvederà al saldo entro i successivi 15 giorni: in tal caso la Comunicazione di Recesso avrà effetto trascorsi 120 giorni dalla sua ricezione da parte del Somministratore.

Qualora l'Utilizzatore non provveda al pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di Contributo Outplacement nei termini di cui al periodo precedente ovvero qualora vi siano debiti scaduti successivamente all'invio della Comunicazione di Recesso e non saldati dall'Utilizzatore, il decorso del preavviso è sospeso sino al saldo integrale di tutti i debiti scaduti.

4. **Recesso - Progressione del preavviso.** Qualora Lavorint invii in missione presso il medesimo Utilizzatore - in forza di uno o più contratti di somministrazione a tempo determinato od indeterminato - più di 4 lavoratori stabilizzati, il recesso anticipato ai sensi del precedente articolo 3 può riguardare un massimo di 4 dipendenti nell'arco temporale di ogni mese. Ove la richiesta superi tale limite, l'effetto del preavviso è postposto per il periodo di tempo necessario a garantire il rispetto del limite massimo di 4 interruzioni per ciascun mese.

5. **Contributo Outplacement.** L'Utilizzatore che non intenda rinnovare il Contratto, ovvero abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3, che precedono, riconoscerà a Lavorint, per ciascun lavoratore inviato in missione e interessato dal recesso, una somma a titolo di contributo spese per l'attività di ricollocazione del dipendente, commisurata alla durata del rapporto contrattuale antecedente la ricezione da parte del Somministratore della Comunicazione di Recesso ovvero di Disdetta (fermi i termini di preavviso di cui agli articoli 2 e 3):

 - oltre i 12 mesi e sino a 24 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 6.000,00;
 - oltre i 24 mesi e sino a 36 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 4.000,00;
 - oltre i 36 mesi e sino ai 48 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 2.000,00;
 - oltre i 48 mesi di esecuzione del contratto, nulla è dovuto a titolo di Contributo Outplacement.

6. **Rifiuto di ricevere la prestazione..** Salvi i casi di legittimo recesso ai sensi dell' art. 3, che precede, e le ipotesi nelle quali anche il Somministratore possa recedere dal rapporto con il lavoratore ex 2119 c.c., l'Utilizzatore che per qualsiasi motivo rifiuti le prestazioni del lavoratore dovrà corrispondere, fermo il risarcimento del maggior danno, l'intero corrispettivo pattuito (calcolato sull'orario normale di lavoro) per i mesi residui di validità del contratto.

7. **Assunzione diretta del dipendente stabilizzato.** Lavorint si impegna, su richiesta, ad agevolare il passaggio diretto alle dipendenze dell'Utilizzatore del lavoratore in missione da almeno 12 mesi. Nel caso la richiesta sia antecedente, l'Utilizzatore riconosce a titolo di compenso per ricerca e selezione un importo pari euro 300 per ogni mese mancante al compimento dei 12 mesi.

Per il caso di assunzione diretta del dipendente da parte dell'Utilizzatore, con contestuali dimissioni dal rapporto di lavoro con il Somministratore, nulla è dovuto a titolo di "Contributo Outplacement"

Luogo, data _____

L'Utilizzatore
(Timbro e Firma)

Lavorint S.p.A. con Socio unico

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341-2 cc le parti, previa lettura e discussione delle norme tutte contenute nel presente contratto, dichiarano espressamente di accettare senza riserve alcune, avendone pienamente compreso il contenuto, le clausole di cui agli articoli nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7.

L'Utilizzatore
(Timbro e firma)

Lavorint S.p.A. con Socio unico

Oggetto: I: Contratto leasing in rif. alla stabilizzazione della risorsa Patavia R.

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 22/11/2021, 16.04

A: <amat@amat.ta.it>

Da: bari@lavorint.it [mailto:bari@lavorint.it]

Inviato: lunedì 22 novembre 2021 15:53

A: menenti@amat.ta.it

Oggetto: Contratto leasing in rif. alla stabilizzazione della risorsa Patavia R.

Buon pomeriggio,

in allegato contratto Leasing che annulla e sostituisce quello precedentemente inviato.

Cordiali saluti,

Rosalinda Pintucci

Il 22/11/2021 14:24, bari@lavorint.it ha scritto:

Dott.ssa buon pomeriggio,

coem da intese inoltro mail in oggetto inviata via pec.

Cordiali saluti,

Rosalinda Pintucci

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: richiesta informazioni
AMAT

Data: Mon, 22 Nov 2021 13:02:05 +0100

Mittente: Per conto di: gaplavorint_spa@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Rispondi-a: gaplavorint_spa@pec.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC: bari@lavorint.it, taranto@lavorint.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/11/2021 alle ore 13:02:05 (+0100) il messaggio

"Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: richiesta informazioni AMAT" è stato inviato da
["gaplavorint_spa@pec.it"](mailto:gaplavorint_spa@pec.it)
indirizzato a:
bari@lavorint.it taranto@lavorint.it ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: oppec296.20211122130205.06743.846.1.65@pec.aruba.it

--

Rosalinda Pintucci

Recruiting Account Specialist
Filiale di Bari

Lavorint SPA

Phone. 080/5289082 - Mobile. 3889481340

Web. <https://www.lavorint.it/>

Address. via Nicola de Gemmis 50, 70124 Bari

f: |

Attal Group

— Allegati: —

Contratto di sommin AMAT SPA - rif stabilizzazione Patavia R.pdf

2,1 MB

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO n° 21/3318/BAI
(art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.)

01/12/2021

UTILIZZATORE	
DENOMINAZIONE	AMAT SPA
INDIRIZZO	Via Cesare Battisti 657
CITTA'	74100 TARANTO TA
CODICE FISCALE / P.IVA	00146330733 00146330733
POSIZIONE INAIL	71040671
SEDE AMMINISTRATIVA	74100 TARANTO TA Via Cesare Battisti 657
INOLTRO FATTURA	74100 TARANTO TA Via Cesare Battisti 657
REFERENTE DEL DIP.	DOTT NICOLA CARRIERI - (PERSONALE)
REFERENTE AZIENDA	DOTT NICOLA CARRIERI - ()
LEGALE RAPPRESENTANTE	AVV GIORGIA GIRA
RESP SICUREZZA (RSPP)	ING ANGELO DE GREGORIO

SOMMINISTRATORE	
LAVORINT SPA con socio unico	
Via Pergolesi 8 20124 MILANO (MI)	
Amm.ne: Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano	
C.F./P. IVA 06961760722	
Agenzia per il lavoro Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012 Cap. Soc. 1449000 € i.v.	
FILIALE COMMERCIALE 70124 BARI (BA) - Via Nicola De Gemmis, 50 Referente: Tel.: 080 5289082 - Fax: 080 5219643 www.lavorint.it - bari@lavorint.it	

CARATTERISTICHE SOMMINISTRAZIONE

ORARIO DI LAVORO					
FULL TIME ☒ PART TIME ☐ TURNI ☒					
Giorno	Ini. m	Fin. m	Ini. p	Fin. p	Ore lav.
Lun.	09:00	17:00			8:00
Ma.	09:00	17:00			8:00
Mer.	09:00	17:00			8:00
Gio.	09:00	17:00			8:00
Ven.	09:00	16:00			7:00
Sab.					
Dom.					
TOTALE ORE SETTIMANALI 39:00 L'orario così esposto può essere soggetto a modifiche di settimana in settimana, in ragione delle necessità di reparto, fermo restando comunque un orario di lavoro su base mensile non inferiore.					

N° DIPENDENTI RICHIESTI	1
MANSIONE	Operatore qualificato d'ufficio
DATA INIZIO	01/12/2021
DATA FINE	31/05/2023
LUOGO DI LAVORO	Via Cesare Battisti, 657 - 74100 - TARANTO (TA) Ovvero altra unità locale facente parte della struttura organizzativa; nel rispetto delle norme e regolamenti del rapporto di lavoro.
ESIGENZE DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Art. 19 c.1 D.Lgs. 81/15):	
Requisito non richiesto: lavoratore assunto a tempo indeterminato	

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE (art. 33, comma 1, lett. e) ed f) D.lgs. n. 81/2015)			
CCNL di Categoria: Assosomm 15 10 2019			
CLASSIFICAZIONE ART. 27 CCNL 15 10 19 A ☐ B ☒ C ☐			
CCNL DI RIFERIMENTO Autoferrotranvieri - Operai -divisore 169 (Aggiornato al 01/10/2017)			
N°MENSILITA'	14	PERIODO DI PROVA	0
QUALIFICA	IMPIEGATO	INQUADRAMENTO	140
RETRIBUZIONE			
Minimo salariale	C. 886,22		
C.A.U.	C. 37,03		
Contingenza	C. 533,58		
E.D.R.	C. 41,32		
Ind. sost. mensa	C. 16,53		
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE C. 1.514,68			
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SI ☐ NO ☒			
ACCORDO INTEGRATIVO Valore mensile Da ripartire per			
SERVIZIO MENSA	SI ☐ NO ☐	€.	
TRATTENUTA AL DIPENDENTE	SI ☐ NO ☐	€.	
BUONI PASTO/TICKETS	SI ☐ NO ☒	€.	(Giorno lav. > 4 ore)
Lavorint	☐	CLIENTE	☐

CORRISPETTIVO CONVENUTO	
Ora ordinaria	C. 17,77 /H
Ora straordinaria diurna	C. 17,77 /H
Ora straordinaria extra	C. 19,55 /H
Turno diurno	C. 17,77 /H
Notturmo / festivo	C. 19,55 /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
	C. /H
Iva: IVA 22%	
VOCI FATTURATE A PARTE:	
Ulteriori costi relativi ad erogazioni ai lavoratori, anche cessati, di premi, indennità, una tantum saranno addebitati applicando sul costo sostenuto da Lavorint SPA un moltiplicatore fisso pari a 1,15. In relazione alla gestione di eventuali rimborsi chilometrici, note spese ed indennità di trasferta, gli importi autorizzati verranno fatturati al costo, con riserva della facoltà di addebitare un importo a titolo di rimborso spese amministrative pari al 5% del costo sostenuto da Lavorint S.p.A.	
L'incremento del rateale conseguente all'utilizzo di ferie o permessi retribuiti in corso di contratto, genera un rimborso pari a euro 4,25 per ora usufruita	
PAGAMENTI CODICE UNIVOCO/PEC PER FATTURA ELETTRONICA amat@pec.amat.ta.it SWK0P7T	
FATTURAZIONE MENSILE	
COORDINATE	BANCA
BANCARIE	ABI CAB
Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split Lavorint S.p.A. con Socio unico	

L'UTILIZZATORE

1. Richiesta dell'Utilizzatore e dati del contratto: - Manleva: L'Utilizzatore ha richiesto al Somministratore la fornitura di personale a tempo determinato nei termini previsti dal Dlgs n. 81/2015. Gli elementi del contratto fondati su caratteristiche dell'organizzazione imprenditoriale dell'Utilizzatore, ed in particolare quelli afferenti a) inquadramento, trattamento economico e normativo del lavoratore in relazione ai lavoratori comparabili dell'Utilizzatore; 2) informazioni relative alla sicurezza indicate nel mod. C-010, allegato al presente contratto 3) dichiarazione di non trovarsi in un'ipotesi di divieto o limitazione al ricorso alla somministrazione ai sensi dell'art. 2, che segue; 4) comunicazione in merito alla necessità - o meno - di indicazione di una delle condizioni di cui all'art. 19 c.1 D.Lgs. 81/15 anche ai sensi dell'art. 2, comma 1ter DL 87/18) ed ove occorra dettagliata descrizione della medesima, corrispondono a quanto comunicato dall'Utilizzatore, che espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza o incompletezza di tali informazioni. La manleva trova applicazione anche per le comunicazioni - successive alla stipula del presente contratto - di variazione degli elementi sopra elencati.

2. Limitazioni previste: L'Utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto o limitazione al ricorso al lavoro in somministrazione, previste dal Dlgs. n. 81/2015 o dalle norme dei contratti collettivi applicati in azienda, con espresso riferimento anche agli eventuali limiti al ricorso alla somministrazione previsti dall'applicabile contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Dlgs. n. 81/2015.

2bis. Esecuzione del servizio: L'invio in missione del dipendente è subordinato alla contrattualizzazione del medesimo da parte di Lavorint, che potrà avvenire solo a fronte della sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte dell'Utilizzatore. Durante tutto il periodo di missione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione del lavoratore è riservato all'Utilizzatore, l'Utilizzatore risponde direttamente ed in via esclusiva - senza alcun diritto di regresso nei confronti del Somministratore - dei danni eventualmente causati a terzi o allo stesso Utilizzatore dal lavoratore in missione.

3. Periodo di prova: Durante il periodo di prova (Indicato nel primo foglio del presente contratto) l'Utilizzatore può recedere dal contratto per mancato superamento della prova da parte del lavoratore in missione, comunicandolo formalmente al Somministratore con la dovuta tempestività. Superato il periodo di prova, il rifiuto di ricevere le prestazioni del dipendente in missione (sino alla pattuita scadenza) non libera in alcun modo dalle obbligazioni scaturite dal presente contratto l'Utilizzatore, che sarà tenuto all'integrale riconoscimento del corrispettivo originariamente pattuito, calcolato sulla base dell'orario normale contrattualmente previsto.

4. Trattamento economico del dipendente: Il trattamento economico e normativo dovuto da Lavorint S.p.A. al lavoratore è quello previsto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015 e dal CCNL delle imprese somministratrici aderenti ad Assolavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore ha comunicato i dati di inquadramento retributivo, previdenziali ed assicurativi applicati nell'azienda riguardo alla mansione richiesta così come riportati nella pagina 1 del presente contratto.

L'Utilizzatore si impegna a comunicare, non appena ne sia venuto a conoscenza, eventuali variazioni dei dati comunicati intervenute successivamente alla stipula del presente contratto.

5. Lavoro straordinario - orario di lavoro: Il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL dell'Utilizzatore. L'Utilizzatore si impegna ad esercitare il potere direttivo e di controllo sui lavoratori in missione, che gli è riservato, nel pieno rispetto dei vincoli normativi e di contrattazione collettiva applicabili (in particolare in relazione al rispetto della disciplina in punto di orario di lavoro, pause e riposi di cui al D.Lgs. n. 66/2003).

6. Retribuzione del dipendente: Lavorint S.p.A. si obbliga nei confronti dell'Utilizzatore - purché in regola con i pagamenti - a corrispondere direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali.

Al fine di consentire il corretto e tempestivo conteggio delle spettanze del dipendente in missione, l'Utilizzatore comunica a mezzo posta elettronica il foglio presenze del mese, nonché le eventuali altre voci da inserire a prospetto paga (a titolo esemplificativo: rimborsi spese, rimborsi chilometrici, indennità, etc.) entro il primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce. A tal fine l'Utilizzatore dovrà utilizzare la modalità concordata con il Somministratore, tramite la compilazione del modello C-PRES o l'utilizzo della piattaforma MyLavorint. Deve in ogni caso essere espressamente indicata la natura delle eventuali assenze (ferie, permessi, etc.). Ove ciò non avvenga fa fede il foglio presenze trasmesso dal lavoratore. Ove non vi sia alcuna qualificazione dell'assenza (nemmeno da parte del lavoratore) questa è considerata permesso non retribuito. Ove vi siano discrepanze con il riepilogo del lavoratore, saranno riconosciute esclusivamente le ore non contestate.

In caso di mancata o ritardata trasmissione delle presenze, l'Utilizzatore autorizza sin d'ora il Somministratore a procedere al conteggio e a conseguente fatturazione - sulla base delle presenze eventualmente comunicate dal dipendente in missione o - in mancanza - sulla base del normale orario di lavoro contrattualmente previsto.

L'Utilizzatore garantisce la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite, espressamente manlevando il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dalla inesattezza di tali informazioni (a titolo meramente esemplificativo conseguenti a richieste di differenze retributive da parte del lavoratore e/o a rideterminazione dell'imponibile previdenziale). Ferma restando la risarcibilità del maggior danno, l'accertamento dell'inesattezza della comunicazione da parte dell'Utilizzatore circa gli elementi retributivi, così come delle informazioni di cui al presente articolo, con valori difformi da quelli spettanti al lavoratore, comporterà l'adeguamento automatico della tariffa di fatturazione e l'applicazione di una penale di € 50 per ogni mensilità da rettificare e per ciascun lavoratore, a copertura dei relativi costi amministrativi.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 l'Utilizzatore si è obbligato in solido con il Somministratore per il pagamento al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa.

7. Attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell'Utilizzatore: L'Utilizzatore che intenda attivare un ammortizzatore sociale deve darne immediata comunicazione al Somministratore e rendere prontamente disponibile ogni documentazione richiesta al fine della corretta attivazione e rendicontazione del trattamento di integrazione salariale riservato ai somministrati. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti, l'Utilizzatore corrisponderà al Somministratore la somma di € 250 per ciascun mese di ricorso all'ammortizzatore. Il Somministratore fatturerà all'Utilizzatore l'intero costo sostenuto per anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori somministrati. Una volta rendicontato l'ammortizzatore e ricevuto il rimborso da Forma.Temp., il Somministratore trasferirà all'Utilizzatore quanto ottenuto a titolo di rimborso. Gli importi non rimborsati restano ad esclusivo carico dell'Utilizzatore. In caso di ritardata o mancata comunicazione ed in tutti gli altri casi di impossibilità di accesso del lavoratore al trattamento integrativo, l'Utilizzatore è obbligato - indipendentemente dall'effettivo utilizzo del lavoratore - a riconoscere il corrispettivo pattuito e calcolato - ove occorra - sulla base dell'orario di lavoro contrattualmente previsto. La medesima disciplina si applica in caso di intervento della Cassa Edile per sospensione dei lavori dovute al maltempo.

8. Proroga del contratto - Rinnovi: Il contratto è prorogabile, per atto scritto, per il numero di volte e per il periodo previsti dal vigente CCNL di categoria. Qualora si applichi l'aumento progressivo del contributo Naspi previsto per i rinnovi dei contratti a termine, il relativo costo sarà fatturato a parte, senza applicazione di alcun margine.

9. Esercizio del potere disciplinare: Il potere disciplinare sul lavoratore è esercitato dal Somministratore ai sensi dell'art. 35, comma 6 del D.lgs. n. 81/2015 in base agli elementi forniti tempestivamente dall'Utilizzatore, nel rispetto dell'art. 7 Legge 300/1970. Qualora il lavoratore fornisca giustificazioni, l'Utilizzatore è tenuto a prender posizione in ordine alle medesime nei termini imposti dall'art. 52 del vigente CCNL di categoria. La mancata o tardiva presa di posizione equivalgono a formale richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare.

10. Informazioni sulla sicurezza e rischi per il lavoratore: Fermo ogni altro obbligo su di esso gravante, l'Utilizzatore si impegna, ai sensi dell'art. 35, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. n. 81/2015, a formare e informare il lavoratore sui rischi in generale nonché a formarlo ed addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie. Tale formazione deve avvenire all'inizio dell'utilizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo della attività lavorativa. Lavorint comunica al lavoratore, sulla base delle informazioni fornite dall'Utilizzatore, il nome del RSPP dell'Utilizzatore. Ove sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria - comunichi a carico dell'Utilizzatore - al termine della missione l'Utilizzatore cura che il medico competente consegni copia della cartella sanitaria al dipendente. Le informazioni di cui all'art. 33, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 sono dichiarate dall'Utilizzatore sul Modello C-010, allegato al presente contratto per costituire parte integrante. Copia della dichiarazione, ai sensi di legge, sarà consegnata al lavoratore interessato. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa richieda l'utilizzo da parte del prestatore di lavoro di dispositivi di protezione individuale, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, gli stessi saranno forniti dall'Utilizzatore con costi relativi a carico del medesimo.

11. Valutazione dei rischi: L'Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 ed art. 28 Dlgs 81/08 e successive modificazioni e disposizioni ed è dichiarata disponibile ad esibire a Lavorint S.p.A. il documento in questione.

12. Infortuni e malattie: L'Utilizzatore si impegna a comunicare in giornata ed in modalità tracciabile gli eventi infortunistici occorsi ai lavoratori in missione mediante il modulo denominato "Richiesta dati infortunio" compilato in ogni sua parte. L'Utilizzatore espressamente manleva il Somministratore da ogni e qualunque responsabilità derivante, collegata o anche solo occasionata dal mancato o ritardato invio del modulo, nonché di inesattezza dei dati forniti.

Ciascuna delle parti cura la comunicazione - con la dovuta immediatezza - all'altra parte di ogni informazione relativa ad assenze per malattia (eventuali continuazioni, riprese dell'attività, etc.) del lavoratore.

13. Contratto per sostituzione: Il Contratto con il dipendente ha termine effettivo al rientro in servizio della persona sostituita o alla sua eventuale cassazione, ovvero alla scadenza concordata, se antecedente.

13bis - Lavoratrici Madri: Nel caso di astensione dal lavoro dalla lavoratrice madre, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore le somme da questo erogate a titolo di integrazione della relativa indennità. L'Utilizzatore si impegna inoltre a consentire alle lavoratrici madri, che rientrano da periodi di astensione che abbiano avuto inizio in corso di missione, l'esercizio del diritto di precedenza previsto dall'art. 15, comma 1, del vigente CCNL di categoria.

14. Obbligo al rimborso dei costi sostenuti: Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Lavorint S.p.A., con le modalità e termini stabiliti, tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi effettivamente sostenuti in favore del lavoratore, unitamente alle competenze per il servizio prestato e concordato tra le parti. L'obbligo di rimborso si applica per tutta la durata del contratto, anche ove - per qualsiasi motivo - l'Utilizzatore non abbia potuto fruire della prestazione del lavoratore.

In caso di variazioni del costo del lavoro determinate da rinnovi contrattuali o novelle legislative e/o regolamentari intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto, ovvero dal successivo riconoscimento di elementi della retribuzione mai comunicati dall'Utilizzatore ai sensi dell'art. 4, che precede, le tariffe sono automaticamente adeguate - fermo il margine percentuale d'agenzia - al costo del lavoro.

Relativamente all'incremento ratei della retribuzione differita (mensilità aggiuntive, TFR, ferie ecc.) si stabilisce che, in caso di aumenti retributivi, la componente rivalutata è addebitata nella fattura del mese in cui avviene la maturazione.

L'Utilizzatore si obbliga altresì a rimborsare al Somministratore tutti i costi amministrativi da questo sostenuti per la corretta formalizzazione del rapporto con il lavoratore, in quanto derivanti da adempimenti posti a carico del datore di lavoro da norme di legge o di contrattazione collettiva (a titolo esemplificativo: acquisizione di certificati e attestazioni richiesti per la mansione, ovvero di altra documentazione in bollo, etc.).

Nel caso di successiva revoca o non riconoscimento di agevolazioni contrattuali o contributive applicate nel contratto di assunzione, ovvero di proroga o rinnovo del contratto oltre il periodo massimo di riconoscimento di tali agevolazioni, l'Utilizzatore si impegna a rimborsare al Somministratore il maggior costo del dipendente - fermo il margine percentuale d'agenzia.

15. Fatturazione e quotazione del servizio: La fatturazione avviene con periodicità mensile con fatture convenzionalmente emesse l'ultimo giorno del mese cui si riferiscono sulla base delle ore lavorate comunicate dall'Utilizzatore ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, che precede ovvero calcolate secondo il criterio di cui al comma 3 del medesimo articolo. La ritardata comunicazione delle presenze potrà comportare il differimento dell'emissione della fattura. La componente riguardante il servizio prestato è soggetta ad aggiornamento annuale in misura pari al tasso di svalutazione ISTAT.

L'Utilizzatore riconosce il rimborso una tantum dei costi di attivazione del contratto di fornitura nella misura di € 80, in unica soluzione, con la prima fattura del contratto. Contratti di durata a consuntivo inferiore a 80 ore: oltre il rimborso una tantum, sono addebitati costi gestionali dipendente nella misura di euro per ogni lavoratore somministrato. Spese elaborazione cedolino € 0,00 cad.

16. Pagamenti e cedibilità del credito: I termini di pagamento sono indicati nel primo foglio del presente contratto. In caso di ritardo della comunicazione delle presenze del mese (ai sensi dell'art. 6, c. 2) i termini concordati sono ridotti di 30 gg. In caso di ritardato pagamento, anche ai sensi del Dlg 231/2002, l'Utilizzatore riconosce il tasso di interesse di mora su base annua, per mese o frazione, oltre al rimborso di costi e spese di incasso (convenzionalmente stabiliti in euro 10,50 per ritorno RIBA e euro 2,75 per costi amministrativi), imputati mensilmente sulle fatture di successiva emissione. Ai sensi degli art. 1193 e 1194 c.c., il debitore rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma art. 1193; è quindi stabilito che il ritardato pagamento è imputato prima a interessi, spese e alla prestazione del servizio, quindi al rimborso del costo del dipendente effettivamente sostenuto. L'Utilizzatore riconosce la cedibilità del credito ai sensi dell'articolo 1260 c.c..

17. Inopponibilità delle eccezioni al fine di ritardare i pagamenti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 del codice civile, l'Utilizzatore non potrà opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi come sopra indicati. Tale limitazione comprende sia le eccezioni in senso tecnico, sia le domande riconvenzionali; a titolo esemplificativo, quindi, è precluso all'Utilizzatore opporre le eccezioni di cui agli articoli 1460 e 1461 del codice civile, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di evitare o ritardare il pagamento. La limitazione si estende inoltre, per espressa volontà delle parti, alle azioni giudiziali ed ai rimedi stragiudiziali per l'inadempimento o inesatto adempimento.

18. Contestazioni eventuali: Ogni rilievo e/o contestazione relativa alla fornitura dovrà essere formulata per iscritto, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento della fattura, pena la decadenza.

19. Inadempimento dell'Utilizzatore - Clausola risolutiva espressa. In caso di ritardato pagamento che si protragga per oltre 20 (venti) giorni, oltre a pretendere la corresponsione degli interessi di mora come previsto dall'articolo 16, che precede, il Somministratore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Il Somministratore potrà inoltre risolvere il contratto con effetto immediato in caso di inadempimento - da parte dell'Utilizzatore - dei propri obblighi in materia di sicurezza del lavoratore in missione.

In tali casi, dalla data di ricevimento della comunicazione, il Somministratore interverrà per la fornitura di prestazioni lavorative, e l'Utilizzatore sarà comunque obbligato a corrispondere, a titolo di penale, l'importo corrispondente al fatturato non realizzato dal Somministratore in conseguenza della risoluzione del contratto, maggiorata del 50%.

19bis. Recesso: non è consentito il recesso ante tempus dal contratto di somministrazione a tempo determinato. In caso di stabilizzazione del lavoratore è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle condizioni particolari allegate al presente contratto.

20. Garanzie del Somministratore circa il pagamento del dipendente: Lavorint S.p.A. ha provveduto alla stipula di garanzia fidejussoria pari al 5% del fatturato dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) del Dlgs 276/2003, con decorrenza 10/07/2021 presso la SZC Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni.

21. Inadempimenti per cause di forza maggiore: Lavorint S.p.A. non sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando essi siano conseguenti a causa di forza maggiore o a qualsiasi evento ad essa non imputabile ed al di fuori del suo ragionevole controllo.

22. Impegno alla riservatezza: Lavorint S.p.A. si impegna, ed in tal senso informa e istruisce i propri dipendenti, a tenere riservate tutte le notizie ed i dati ad essa comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi ed i risultati produttivi e commerciali dell'Utilizzatore.

22bis. Assunzione diretta del dipendente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, che precede, l'Utilizzatore è libero di assumere il dipendente al termine della missione, con il suo consenso. Nulla è dovuto a Lavorint per l'assunzione successiva ad un periodo di 300 ore lavorate. Nel caso il periodo sia inferiore, l'Utilizzatore riconosce a Lavorint, a titolo di rimborso per spese di ricerca e selezione sostenute, un corrispettivo pari al solo Mark Up delle ore lavorate mancanti a 300.

23. Foro competente: Qualsiasi controversia relativa al contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Allegati:

Mod. C-010 (da compilare, timbrare e firmare in ogni caso);

Mod. C-004 (da timbrare sottoscrivere qualora sia pattuita la stabilizzazione del/i lavoratore/i)

L'Utilizzatore
Per delega del Legale rappresentante (timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-2 cc le parti, previa lettura e discussione delle norme tutte contenute nel presente contratto, dichiarando espressamente di accettare senza riserve alcune, avendone pienamente compreso il contenuto, le clausole di cui agli articoli nn 1 - 2 - 2bis - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13bis - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 19bis - 21 - 22bis e 23

L'Utilizzatore
Luogo, data

Timbro a firma Utilizzatore

L'Agenzia per il lavoro
Lavorint S.p.A. con Socio unico

Lavorint S.p.A. con Socio unico

Lavorint S.p.A. con Socio unico

Lavorint S.p.A. con Socio unico

DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN LAVORINT LEASING
(somministrazione a tempo determinato di lavoratori stabilizzati)

Riferimento: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 21/3318/BAI sottoscritto tra le parti **LAVORINT SPA con socio unico (Somministratore)** e **AMAT SPA (Utilizzatore)**

1. **Campo di applicazione:** Le presenti disposizioni integrano la disciplina prevista per il "Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato" qualora questo preveda l'invio in missione di lavoratori assunti dal Somministratore a tempo indeterminato.
2. **Decorso e Durata - Rinnovo tacito.** Il contratto di somministrazione ha una durata di 18 mesi a decorrere dall'effettivo invio in missione del dipendente stabilizzato. Alla scadenza, ove non intervenga disdetta nei termini previsti dal comma seguente, il contratto si intende rinnovato, alle medesime condizioni, per ulteriori 18 mesi.

La parte che non intenda rinnovare il rapporto contrattuale deve inviare all'altra parte disdetta - a mezzo raccomandata a.r. o comunicazione di P.E.C. - almeno 120 giorni prima della scadenza. La disdetta tardiva è priva di effetti.

Qualora l'Utilizzatore non abbia corrisposto la somma eventualmente dovuta a titolo di "Contributo Outplacement" entro la scadenza del contratto, la disdetta è priva di effetti ed il contratto si intende tacitamente rinnovato.
3. **Recesso anticipato dell'Utilizzatore.** L'Utilizzatore non può recedere dal contratto prima che esso abbia trovato esecuzione per almeno 12 mesi. Trascorso tale termine l'Utilizzatore - a condizione che non vi sia alcun ritardo nei pagamenti di crediti del Somministratore scaduti alla data della Comunicazione di Recesso - può recedere dal contratto comunicando al Somministratore (nelle forme previste per la disdetta) la propria volontà in tal senso.

Entro 15 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Recesso, il Somministratore invierà all'Utilizzatore fattura relativa all'importo da questi eventualmente dovuto a titolo di Contributo Outplacement (se ed in quanto dovuto ai sensi dell'articolo 5, che segue). L'Utilizzatore provvederà al saldo entro i successivi 15 giorni: in tal caso la Comunicazione di Recesso avrà effetto trascorsi 120 giorni dalla sua ricezione da parte del Somministratore.

Qualora l'Utilizzatore non provveda al pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di Contributo Outplacement nei termini di cui al periodo precedente ovvero qualora vi siano debiti scaduti successivamente all'invio della Comunicazione di Recesso e non saldati dall'Utilizzatore, il decorso del preavviso è sospeso sino al saldo integrale di tutti i debiti scaduti.
4. **Recesso - Progressione del preavviso.** Qualora Lavorint invii in missione presso il medesimo Utilizzatore - in forza di uno o più contratti di somministrazione a tempo determinato od indeterminato - più di 4 lavoratori stabilizzati, il recesso anticipato ai sensi del precedente articolo 3 può riguardare un massimo di 4 dipendenti nell'arco temporale di ogni mese. Ove la richiesta superi tale limite, l'effetto del preavviso è postposto per il periodo di tempo necessario a garantire il rispetto del limite massimo di 4 interruzioni per ciascun mese.
5. **Contributo Outplacement.** L'Utilizzatore che non intenda rinnovare il Contratto, ovvero abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3, che precedono, riconoscerà a Lavorint, per ciascun lavoratore inviato in missione e interessato dal recesso, una somma a titolo di contributo spese per l'attività di ricollocazione del dipendente, commisurata alla durata del rapporto contrattuale antecedente la ricezione da parte del Somministratore della Comunicazione di Recesso ovvero di Disdetta (fermi i termini di preavviso di cui agli articoli 2 e 3):
 - oltre i 12 mesi e sino a 24 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 6.000,00;
 - oltre i 24 mesi e sino a 36 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 4.000,00;
 - oltre i 36 mesi e sino ai 48 mesi di esecuzione del contratto, pari ad Euro 2.000,00;
 - oltre i 48 mesi di esecuzione del contratto, nulla è dovuto a titolo di Contributo Outplacement.
6. **Rifiuto di ricevere la prestazione.** Salvi i casi di legittimo recesso ai sensi dell' art. 3, che precede, e le ipotesi nelle quali anche il Somministratore possa recedere dal rapporto con il lavoratore ex 2119 c.c., l'Utilizzatore che per qualsiasi motivo rifiuti le prestazioni del lavoratore dovrà corrispondere, fermo il risarcimento del maggior danno, l'intero corrispettivo pattuito (calcolato sull'orario normale di lavoro) per i mesi residui di validità del contratto.
7. **Assunzione diretta del dipendente stabilizzato.** Lavorint si impegna, su richiesta, ad agevolare il passaggio diretto alle dipendenze dell'Utilizzatore del lavoratore in missione da almeno 12 mesi. Nel caso la richiesta sia antecedente, l'Utilizzatore riconosce a titolo di compenso per ricerca e selezione un importo pari euro 300 per ogni mese mancante al compimento dei 12 mesi.

Per il caso di assunzione diretta del dipendente da parte dell'Utilizzatore, con contestuali dimissioni dal rapporto di lavoro con il Somministratore, nulla è dovuto a titolo di "Contributo Outplacement"

Luogo, data _____

L'Utilizzatore
(Timbro e Firma)

Lavorint S.p.A. con Socio unico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-2 cc le parti, previa lettura e discussione delle norme tutte contenute nel presente contratto, dichiarano espressamente di accettare senza riserve alcune, avendone pienamente compreso il contenuto, le clausole di cui agli articoli nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7.

L'Utilizzatore
(Timbro e firma)

Lavorint S.p.A. con Socio unico